



# COMUNE DI OSTUNI (Provincia di Brindisi)

**ORDINANZA N.** 277

**Data:** 25/06/2026

**Organi Politici**

## ORDINANZA DEL COMMISSARIO

Assunta il giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILAVENTISEI dal Commissario Straordinario.

**Oggetto:**

ORDINANZA DI DIVIETO VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO STAGIONE ESTIVA 2026.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

CICORIA PASQUA ERMINIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**COMUNE DI OSTUNI**  
**Provincia di Brindisi**

Piazza Libertà, 68 – C.A.P. 72017  
partita I.V.A.: 00081090748  
codice fiscale: 81000090746  
web: [www.comune.ostuni.br.it](http://www.comune.ostuni.br.it)

**Settore Pianificazione e**  
**Gestione del Territorio - SUAP**

P.zza Libertà - 72017 - Ostuni (Br)  
0831307330-376-316

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Premesso** che nel periodo estivo, in relazione all'incremento esponenziale delle presenze turistiche e delle attività all'aperto da parte di cittadini e visitatori e in generale alla più intensa presenza nelle aree pubbliche per manifestazioni ed eventi, si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto molto frequentato;

**Considerato**, in particolare, il consolidato trend di affluenza turistica nella città di Ostuni nel periodo estivo, con il correlato aumento del rischio di compromissione della sicurezza urbana e della pubblica incolumità;

**Considerato** che:

- è stato programmato un articolato calendario di eventi e manifestazioni da svolgere durante la stagione estiva, per cui si ritiene opportuno incrementare le misure a tutela della pubblica e privata incolumità;
- l'utilizzo di contenitori in vetro per bevande può avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità delle persone in quanto l'abbandono degli stessi è idoneo a determinare la possibilità del loro utilizzo come oggetti contundenti, potendo diventare strumenti atti ad offendere;
- al fine di evitare possibili situazioni di pericolo per i cittadini e di salvaguardare l'ordine e la sicurezza pubblica, è opportuno adottare un'ordinanza di divieto di vendita da asporto di bevande in contenitori in vetro, a partire dalle ore 23,00 alle ore 7,00 di tutti i giorni a far data dal 27 giugno 2026 e sino al 30 settembre 2026, nonché di divieto del consumo di tali bevande in luogo pubblico in determinate circostanze nello stesso periodo;

**Considerata** la necessità di provvedere con sollecitudine in merito, al fine di prevenire il determinarsi delle situazioni di pericolo rappresentate;

**Visto** l'art. 50 ed in particolare il comma 5 del D. Lgs n. 267/2000, così come modificati dall'art. 8, comma 1 lett.a) del D.L n. 14 del 20 Febbraio 2017, convertito con la L. n. 48 del 18 Aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" con cui vengono introdotte ulteriori misure di prevenzione in ordine alla tutela della incolumità delle persone e della sicurezza urbana;

**Visti altresì:**

- l'art. 7 Bis del D.lgs n. 267/2000 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze;
- il Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931;
- il Testo Unico leggi sanitarie;
- il Regolamento Comunale di Igiene e Sanità;
- lo Statuto comunale;
- la Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14, "Decreto Sicurezza";
- le circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana;

**ORDINA**

Per le motivazioni in premessa esposte e qui richiamate,



## COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi

Piazza Libertà, 68 – C.A.P. 72017  
partita I.V.A.: 00081090748  
codice fiscale: 81000090746  
web: [www.comune.ostuni.br.it](http://www.comune.ostuni.br.it)

## Settore Pianificazione e Gestione del Territorio - SUAP

P.zza Libertà - 72017 - Ostuni (Br)  
0831307330-376-316

- su tutto il territorio comunale il **DIVIETO** di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle ore 23.00 alle ore 7,00 di tutti i giorni a far data dal 27 giugno 2026 sino al 30 settembre 2026; resta salvo il consumo delle bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori in vetro solo all'interno dei locali e dehors di pertinenza;
- il **DIVIETO** dalle ore 23.00 alle ore 7,00 di tutti i giorni a far data dal 27 giugno 2026 sino al 30 settembre 2026, di detenere e/o consumare e/o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro, con esclusione del consumo effettuato all'interno dei pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione e nelle aree strettamente di pertinenza degli stessi locali;
- in concomitanza con gli orari di svolgimento di eventi e manifestazioni, il **DIVIETO** a tutti indistintamente di detenere bottiglie e/o contenitori di vetro nell'area sede della manifestazione o evento;
- è fatto obbligo ai gestori dei locali, delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e delle concessioni balneari, di rimuovere i contenitori utilizzati per le consumazioni dei clienti e ogni tipologia di rifiuti urbani eventualmente abbandonati all'esterno entro un raggio minimo di 20 mt dall'ingresso dell'esercizio; laddove l'esercizio sia dotato di dehors, il limite minimo dei 20 metri di raggio è inteso a partire dal limite più esterno del dehors.

Resta fermo e invariato il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18 ai sensi dell'art. 14 ter comma 2 della L.125/2001, come modificato dall'art. 12, 2° comma del D.L. 20/2/2017, n. 14 convertito con L. 18/4/2017 n. 48, per la cui violazione è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 250,00 a € 1.000,00, e il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 nei pubblici esercizi, la cui violazione è sanzionata penalmente dall'art. 689 1° comma del Codice Penale e con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al suddetto art. 14 ter 2° comma della L. 125/2001;

Le violazioni della presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali, saranno punite con le sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. n. 267/2000; se la violazione degli obblighi e divieti previsti dalla presente ordinanza è reiterata sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a tre giorni nel rispetto della vigente normativa di settore;

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare il comportamento vietato.

### RACCOMANDA

Ai titolari delle attività (esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, ecc.) e ai circoli privati, nonché agli esercizi commerciali al dettaglio quali negozi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita che effettuano la vendita di generi alimentari, incluse le bevande, di attenersi, responsabilmente al rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e di vigilare sull'acquisto di eventuali cospicue quantità di bevande alcoliche che potrebbero prefigurare l'elusione delle norme a tutela dei minori.



**COMUNE DI OSTUNI**  
**Provincia di Brindisi**

Piazza Libertà, 68 – C.A.P. 72017  
partita I.V.A.: 00081090748  
codice fiscale: 81000090746  
web: [www.comune.ostuni.br.it](http://www.comune.ostuni.br.it)

**Settore Pianificazione e  
Gestione del Territorio - SUAP**

P.zza Libertà - 72017 - Ostuni (Br)  
0831307330-376-316

**DISPONE**

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, al fine di dare ampia diffusione.

**TRASMETTE**

La presente ordinanza al Sig. Prefetto e al Sig. Questore di Brindisi, nonché a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio per quanto di specifica competenza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in via alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**